Pubblicata sul sito istituzionale il
06/05/2019 Reg. N°475

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **50** del Reg. del 02/05/2019	**OGGETTO:**	Ricorso dinanzi al TAR Lecce avverso i provvedimenti della Regione Puglia (determine dirigenziali n. 8 del 16.1.2019 e n. 60 del 18.3.2019) di conferma dell'ecotassa per l`anno 2018 e di determinazione dell`ecotassa per l`anno 2019 in misura maggiorata – Conferimento incarico legale all`Avv. Luigi Quinto da Lecce

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di MAGGIO alle ore 14:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA		Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti a un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione, così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca e una frazione umida;

- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente, la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;

- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

CONSIDERATO:

- che con determina dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determine n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;

- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7, co. 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani "*a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata*";

- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi, Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

- che i provvedimenti regionali relativi alle annualità fino all'anno 2018 sono già stati impugnati innanzi al TAR, che ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifitui conferiti in discarica agli "*scarti e sovvalli di impianti di selezone automatica*";

- che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2017, ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv.

Luigi Quinto, e ha dichiarato incostituzionale l'art. 7, co. 8, della L.R. n. 38/2011;

- che, nelle more della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dalla Regione Puglia avverso al sentenza del TAR Lecce relativa all'anno 2014, gli uffici regionali, con determine nn. 8 del 16.1.2019 e 60 del 18.3.2019, hanno confermato l'ecotassa in misura maggiorata sia per l'anno 2018, sia per l'anno 2019;

- che le suddette determinazioni devono essere impugnate per poter formulare la richiesta di storno e/o rimborso della quota di ecotassa in eccesso per gli anni 2018 e 2019 una volta che sarà pubblicata la sentenza definitiva del Consiglio di Stato (e sempre che il giudice d'appello confermi la decisione del TAR);

RITENUTO di proseguire il contenzioso con l'Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR e alla Corte Costituzionale concernenti la medesima questione;

VISTA la nota dell'8.4.2019, acquisita al prot. gen. n. 4073 del 9.4.2019, con la quale il professionista anzidetto comunica, tra le altre cose, che la spesa a carico dell'Ente per il nuovo ricorso è pari a € 600,00 oltre CAP e IVA (già comprensivi di spese e contributo unificato) e, quindi, complessivi € 761,28 (euro settecentosessantuno/28);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) DI NOMINARE l'Avv. Luigi Quinto, da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, difensore dell'Ente nei due giudizi innanzi al TAR Lecce, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune;

2) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio incaricato la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di € 600,00 oltre IVA e CAP, e quindi complessivi € 761,28;

3) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 06/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 475 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 06/05/2019

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2019

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI